

8.2.6.3.3. 6.4.2 Energia derivante da fonti rinnovabili nelle zone rurali

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

8.2.6.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione consiste in interventi che consentano, a livello aziendale, di realizzare impianti tecnologici per la produzione di energie rinnovabili.

Gli investimenti che vengono sostenuti sono ascrivibili a:

- impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili (solare, idrica, eolica, *geotermica*, biomassa agroforestale come definita al precedente paragrafo 8.1, biogas ottenuto dalla digestione anaerobica di biomassa agroforestale o derivante da effluenti di allevamento) con possibilità di vendita dell'energia prodotta, reti aziendali di distribuzione dell'energia;
- tipologie di intervento collegate direttamente alle suddette voci (impiantistica, volumi tecnici, attrezzature, sistemi di telecontrollo e contabilizzazione dell'energia , accumulatori termici collegati a impianti a biomassa).

Il tipo di operazione concorre, direttamente al soddisfacimento del fabbisogno n.5 "Aumentare la redditività delle aziende agricole attraverso la diversificazione delle attività" e n.14 "Incrementare la diversificazione delle fonti energetiche e il risparmio energetico" e, indirettamente, al fabbisogno n. 4 "Migliorare la competitività e l'efficienza delle aziende nonché il livello qualitativo delle produzioni".

Le tipologie di intervento previste collegano questo tipo di operazione direttamente alla FA 5C e ai seguenti obiettivi trasversali:

Innovazione: in quanto il settore energetico, si caratterizza inoltre per l'elevato contenuto innovativo sia di carattere tecnologico che gestionale.

Ambiente: in quanto il sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, contribuisce direttamente alla sostenibilità ambientale.

Cambiamenti climatici: in quanto si interviene attraverso il sostegno ad investimenti produttivi che favoriscono l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili contribuiscono a ridurre le emissioni di gas serra e a mitigare gli effetti negativi determinati dai cambiamenti climatici.

8.2.6.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'intervento è concesso:

- a) sotto forma di contributi in conto capitale;

b) attraverso i seguenti strumenti finanziari: 1)Prestiti a tasso agevolato; 2)rilascio di Garanzie agevolate. Come previsti e definiti al precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali”.

Le tipologie di sostegno di cui alle lettere a) e b) possono essere concesse anche in forma combinata, rimanendo complessivamente all'interno del tasso di sostegno (in ESL) previsto dal PSR.

Alla forma di sostegno di cui al punto b) possono accedere esclusivamente le PMI, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 del Reg. UE n. 1303/2013 e dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (Comunicazione della Commissione 2014/C 19/04).

8.2.6.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. n. 1303/2013 ai fini della complementarietà con il FESR come indicata al successivo paragrafo 14 “informazione sulla complementarietà”;

-Reg. (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 che definisce gli aiuti “de minimis”.

- Dlgs 28/2011 nonché i provvedimenti amministrativi che regolano l'erogazione degli incentivi al funzionamento degli impianti che producono energia elettrica (D. MiSE 5luglio 2012 etc).

- Reg. (UE) n. 651/2014 relativo all'esenzione di alcune categorie di aiuti per la definizione di impresa in difficoltà;

- D. Lgs 152 del 3/04/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. per la definizione di biomassa da utilizzare esclusivamente per alimentare gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

- DGR 1025/2010 relativa alla "Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi della L.R. 9/2010 e al DLgs 155/2010 ed individuazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria."

8.2.6.3.3.4. Beneficiari

- Imprenditori Agricoli Professionali (IAP);

- Giovani che si insediano ai sensi dell'art. 19 lett. a.i) del Reg. (UE) n. 1305/2013 nell'ambito del "Pacchetto Giovani";

- *microimprese e piccole imprese, ivi comprese quelle che gestiscono terreni forestali o di utilizzazione forestale o di prima trasformazione del legname o che producono assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi, singole o associate;*

- *persone fisiche titolari della gestione di terreni forestali, singole o associate.*

8.2.6.3.3.5. Costi ammissibili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali” ai fini del presente tipo di operazione si applica quanto segue:

1. I costi eligibili, conformemente con quanto previsto nell’Art. 45 del Reg. UE 1305/2013 sono i seguenti:

- a) investimento per il miglioramento di beni immobili;
- b) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
- c) Spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e b) come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b);

Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammissibili nel limite del 10% da applicarsi così come indicato al precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali”

d) Investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici.

2. Sono ammissibili i "contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi" di cui al precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali”.

3. Gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le condizioni di complementarità descritte nel paragrafo 14 “Informazione di complementarità”;

4. Oltre quanto indicato nel precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" non sono ammissibili:

- le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- l'utilizzo di biomassa forestale derivante da impianti forestali dedicati esclusivamente alla produzione di biomassa a scopi energetici (quali gli impianti di Short rotation forestry).

8.2.6.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali” ai fini della presente operazione si applica quanto segue:

1. Gli impianti il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa agroforestale sono ammessi a finanziamento con le limitazioni di cui al precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali”;

2. Ai sensi della normativa nazionale, sono previste le seguenti condizioni di eleggibilità riferite al soggetto:

- Regolarità contributiva (Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (Codice dei contratti - D.lgs 12 aprile 2006, n. 163);
- Assenza di procedure concorsuali (Codice dei contratti -D.lgs 12 aprile 2006, n. 163);
- Certificazione Antimafia *nei casi previsti dal* Codice antimafia di cui al D. Lgs 6 settembre 2011, n.

3. Le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale.

4 L'attività agricola deve rimanere prevalente. Ai fini della dimostrazione di tale criterio si considera in alternativa uno dei seguenti parametri:

a) Tempo lavoro;

b) Produzione Lorda Vendibile;

5. Gli interventi sono ammissibili al sostegno se rispettano i criteri minimi per l'efficienza energetica di cui al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali".

6. *I beneficiari diversi da giovani che si insediano ai sensi dell'art. 19 lett. a.i) del Reg. (UE) N. 1305/2013 e da IAP possono accedere al contributo esclusivamente per la produzione di energia da biomassa di origine forestale;*

7. *Gli impianti per la produzione di energia da biomasse forestali sono finanziabili solo se si verificano tutte le seguenti condizioni:*

- non utilizzano biomasse derivanti da colture dedicate esclusivamente alla produzione di biomassa a scopi energetici (quali gli impianti di Short rotation forestry):

- in deroga a quanto previsto al punto 3, lettera t) del paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali", utilizzano biomasse legnose di origine forestale, ad esclusione del pellet, così come definite alle lettere c) e d) dell'allegato X alla Parte V, Parte II sez. 4 del D.LGS 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Non sono ammessi combustibili diversi da quelli sopra elencati anche se utilizzati in quota parte", di seguito meglio specificate:

- materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura (lettera c, sopra citata);*
- materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti. (lettera d, sopra citata);*
- non sono ammessi combustibili diversi da quelli sopra elencati anche se utilizzati in quota parte;*

- sono destinati esclusivamente alla produzione di calore;

- è dimostrato che gli investimenti garantiscono una partecipazione adeguata e duratura dei produttori forestali primari ai vantaggi economici che derivano da tali investimenti. A tal fine la suddetta garanzia si riscontra qualora la biomassa forestale utilizzata per la produzione di calore negli impianti finanziati sia di provenienza diretta da produttori forestali primari, per una quota pari almeno al 51% della quantità totale annua utilizzata nell'impianto medesimo;

- l'ammissibilità delle spese relative all'acquisto di macchine ed attrezzature, alla realizzazione di strutture

edili e alla realizzazione della rete di distribuzione, è vincolata alla realizzazione, messa in opera e corretto funzionamento di generatori di calore.

8.2.6.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di quanto indicato nei fabbisogni. In particolare i criteri di selezione sono definiti tenuto conto dei seguenti principi:

- *Territorio: la priorità territoriale è attribuita in funzione del grado di ruralità e di svantaggio territoriali (zone montane) o in funzione della presenza di particolari vincoli ambientali (Area Natura 2000 e aree protette). La priorità premia gli investimenti che ricadono su territori che più di altri sono soggetti ad essere abbandonati e la cui presenza garantisce il presidio di un territorio maggiormente soggetto a dissesto idrogeologico.*
- *Tipologia di investimento: verrà data priorità agli interventi inerenti investimenti che:*
 - *riguardano esclusivamente impianti per la produzione di energia termica da biomasse di origine forestale;*
 - *sono destinati alla produzione di energia termica nelle aree non metanizzate alla data di presentazione della domanda (per metanizzazione si intende la possibilità di allacciarsi alla rete di distribuzione del metano);*
 - *sono finalizzati all'ottenimento di livelli di sicurezza sul luogo di lavoro superiori a quelli obbligatori previsti dalla normativa vigente.*
- *Tipologia di beneficiario*
Nel caso di impianti per la produzione di energia termica da biomasse di origine forestale i beneficiari sono soggetti (compresi imprese di utilizzazione forestale) che producono in proprio tutta la biomassa utilizzata nell'impianto medesimo.

Quando questo tipo di operazione viene attivata nell'ambito della "Progettazione integrata" o del "Pacchetto Giovani" i criteri di selezione tengono conto dei suddetti principi.

Ai fini dell'assegnazione delle risorse sono prioritarie le aree C e D a cui viene destinata una riserva almeno pari al 70% delle risorse complessive. Tale percentuale coerentemente con quanto previsto dall'Accordo di Partenariato risulta essere superiore al peso che queste aree hanno in termini di popolazione residente (56%) rispetto alla popolazione regionale.

Le domande saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio totale al di sotto di un certo livello minimo (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.6.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La contribuzione è fissata al 40% del costo dell'investimento ammissibile e sono previste le seguenti maggiorazioni::

1) 10% per gli investimenti in zona montana ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

La maggiorazione è riconosciuta solo se almeno il 95% della SAU ricade in zona montana, fermo restando

che gli investimenti strutturali, ad esclusione delle dotazioni aziendali mobili, devono ricadere completamente in zona montana.

2) 10% in caso di giovane agricoltore che presenta domanda per il premio di primo insediamento ai sensi dell'art.19 lett. a) i) del REG (UE) 1305/2013 nell'ambito del "Pacchetto Giovani".

Il sostegno è concesso secondo la regola "de minimis" ai sensi del Reg. (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, fatte salve eventuali comunicazioni di esenzione relative agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

8.2.6.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Dalla valutazione ex ante basata sui controlli effettuati nel precedente periodo di programmazione e dall'analisi della sottomisura 6.4. e dell'operazione 6.4.2 emergono i seguenti rischi:

- R1 : Procedure di gara per i beneficiari privati.

Tale rischio è collegato alle sole procedure di selezione dei fornitori per l'acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti/lavori edili.

- R2 : Ragionevolezza dei costi

Il rischio è presente in tutti gli interventi finanziati e le cause possono essere legate al mancato aggiornamento di alcuni dei prezzi di riferimento e alla difficoltà di individuazione del prezzo di mercato reale dei beni o servizio acquistati e del miglior rapporto qualità/prezzo.

- R3 : Sistemi di controllo e adeguati controlli

Tale rischio che sposta l'individuazione degli errori solo nella fase finale del procedimento (prima del pagamento) e quindi all'esecuzione effettiva degli interventi, è imputabile alla tipologia di impegni previsti, alla difficoltà di stesura delle domande, alla modalità di rendicontazione, alle difficoltà nel controllo della duplicazione del sostegno, ecc.

- R7 : Selezione dei beneficiari

Il sistema per la selezione dei beneficiari non evidenzia rischi specifici, fatto salvo quello collegato a modifiche dei criteri di selezione in corso di programmazione.

- R8 : Sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento